



Ministero dell'Istruzione, **A chiarimento dell' art. 5 comma 2 L.ge 170/10**  
dell'Università e della Ricerca **il D.M. n. 5669/2011** precisa  
all'Art. 6 comma 4

*“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano **le modalità** attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## all' Art. 6 comma 5 **DM 5669/11**

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **DISPENSARE** alunni e studenti **DALLE SOLE PRESTAZIONI SCRITTE** in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

1. **certificazione di DSA attestante la gravità** del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte; (Responsabilità dello specialista)
2. **richiesta di dispensa** dalle prove scritte di lingua straniera presentata **dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne**; (Responsabilità della famiglia)
3. **approvazione da parte del consiglio di classe**, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)”  
(Responsabilità della scuola)





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Quindi in caso di **DISPENSA DALLE SOLE PROVE SCRITTE IN LINGUA STRANIERA**, l'alunno sarà valutato , in corso d'anno, **solo con prove orali**;

- in sede di **Esame di Stato**, affronterà una **prova orale sostitutiva di quella scritta**, i cui contenuti e modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione all' università.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## all' Art. 6 Comma 6 **DM 5669/11**

“...Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere **ESONERATI** dall'insegnamento delle lingue straniere e **seguire un percorso didattico differenziato.**”